

Consiglio di Stato, Sezione V 02/11/1998 n. 906
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2

Nelle gare per l'appalto di opere pubbliche, la correzione che può eventualmente conseguire alla verifica dei conteggi di cui all'art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14, va operata - al pari della verifica medesima - solo relativamente all'offerta presentata dal concorrente che ha proposto il prezzo complessivamente più vantaggioso per l'Amministrazione e non relativamente a tutte le offerte validamente formulate. In tema di interpretazione di un'offerta in sede di gara per l'aggiudicazione di un contratto con la Pubblica amministrazione, il principio civilistico espresso dall'art. 1430 Cod. civ. sulla rettificabilità dell'errore di calcolo trova attuazione solo nei casi in cui siano chiari, sicuri e fermi i termini da calcolare, e non anche quando sia incerto il dato sul quale l'onere è caduto (nella specie, il prezzo unitario o quello totale).